

Costituzioni dell' Ascrizione

ALL' ISTITUTO DELLA CARITÀ.

Parte Prima.

NOTIZIE DELL'ISTITUTO DELLA CARITÀ¹.

1. La Società denominata Istituto della Carità ha per iscopo la Carità evangelica in tutta la sua estensione, esercitata secondo tutte le regole della cristiana prudenza. Quindi ella è una unione religiosa morale di più persone desiderose di promuovere a forze unite, e con tutti i mezzi onesti e lodevoli, che si trovano in loro potere, tutto il bene dell'Umanità, e primieramente il bene morale, cioè la religiosità, la giustizia, la veracità, la temperanza, la benevolenza a tutti senza distinzione di nazione; di poi l'istruzione intellettuale, e finalmente il sollievo di tutte le sofferenze corporali a cui vanno soggetti gli uomini.

2. Questa società si compone di tre classi di membri – La prima classe contiene i membri *religiosi*, i quali fanno voti perpetui. La seconda gli *Affigliati*, i quali desiderando di divenire religiosi dell'Istituto, ma non potendo a cagione di qualche impedimento riconosciuto da Superiori contraggono tuttavia

1. Nell'Archivio Storico dell'Istituto è conservato il manoscritto del 1841 con correzioni autografe di Rosmini (ASIC AG 54, fgl. 689-711). Queste "Costituzioni dell'Ascrizione" furono poi stampate in Inghilterra, presso la Reformatory School a Market Weighton, probabilmente nel 1886.

delle speciali obbligazioni, e dipendono per ciò che riguarda queste obbligazioni, dai Superiori della Società. Finalmente la terza classe contiene gli Ascritti, i quali non contraggono altra speciale obbligazione, che quella di conformarsi alle qui annesse regole, fino a tanto che a loro piace di permanere nell'iscrizione dell'Istituto.

3. È però loro libero di uscire da questa associazione quando essi vogliono, a sola condizione di dare la loro dichiarazione in iscritto, come parimente è libero alla Società di escluderli, con una pari dichiarazione, dal suo seno. Né quelli che escono spontaneamente, né la Società che li licenzia sono obbligati di aggiungere alcuna ragione alla loro dichiarazione.

4. Questa Società fu arricchita dal regnante Papa Gregorio XVI di diverse indulgenze e grazie spirituali. Già nell'udienza del 26 Marzo, 1832, questo Summo Pontifice accordò ai membri dell'Istituto della Carità le seguenti indulgenze estensibili anche agli Ascritti: 1. Indulgenza per tutte le principali feste del Signore, e della B. V. Maria, e per quella dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. 2. Indulgenza plenaria due volte il mese in giorno da scegliersi ad arbitrio. 3. Indulgenza plenaria in *articulo mortis*.

5. Avendo poi lo stesso Gerarca con sue lettere Apostoliche date il 20 Settembre, 1839, che cominciano: In sublimi *militantis Ecclesiae solio*, approvato solennemente l'Istituto della Carità, concedette di più al medesimo e a tutti i suoi membri anche ascritti veramente pentiti, confessati e comunicati Indulgenza plenaria in tutte le feste del Signore e di Maria Vergine, della Sancta Croce, di S. Michele Arcangelo, dei SS. Apostoli, e di Ognissanti, visitando una pubblica, chiesa, ed ivi

pregando per la concordia dei Principi cristiani, l'estirpazione delle eresie e l'esaltazione della santa Chiesa: e similmente in articolo di morte, ricevendo i Sacramenti della confessione e della comunione, o non potendo, invocando il nome di Gesù colla loro bocca o almeno col cuore.

6. Oltracciò vi ha la comunicazione fra tutte le classi di cui si compone la Società, di tutti i beni spirituali, meriti, preghiere, penitenze, buone opere d'ogni specie, della quale partecipa ciascuno a proporzione della cooperazione ch'egli presta al fine della Società, che è quello di promuovere il Regno di Dio fra gli uomini, o almen dei suoi desideri della cooperazione medesima.

7. I membri delle tre classi finalmente debbono mantenere tra di loro la più stretta unione di cuori, e sebbene gli Ascritti non sieno Religiosi o Affigliati, sono però di per se ascritti, e possono intervenire alle adunanze di questi col permesso dei Superiori da cui dipendono, ma non vi hanno in esse ' alcuna preferenza sopra gli altri, e il loro voto non ha maggior valore di quello di ciascun altro.

8. Tutti i membri dell'Istituto della Carità, come uguali fratelli ed amici in Cristo stabiliscono di portarsi ogni scambievolmente aiuto, che alla carità di Cristo appartenga, tanto in vita, quanto in morte.

9. Essi si obbligano di pregare scambievolmente gli uni per gli altri. I membri Religiosi e gli affigliati hanno a tal fine alcune determinate preghiere, oltre quelle che ciascuno fa liberamente. Gli Ascritti poi quantunque non abbiano preghiere determinate loro imposte, tuttavia sono obbligati anch'essi di raccomandare al Signore in quel modo speciale che essi stessi

crederanno, i loro fratelli di società, per ottenere loro la santità e la vita eterna. Quegli Ascritti poi, che per loro divozione e carità e col fine d'acquistare un merito maggiore e di partecipare maggiormente dei beni spirituali della comunità, bramano di obbligarsi a recitare certe determinate preghiere per tutti i loro confratelli, possono farlo ascrivendosi al *Ristretto dell'Oratorio*.

10. È pure prescritto ai Religiosi ed agli Affigliati di prestarsi con tutta la più amorevole sollecitudine ad assistere e aiutare in tutto quello che possono i loro confratelli in tempo di malattia; specialmente in tutto ciò che riguarda le cose dello spirito. Agli Ascritti parimente sia caldamente ciò raccomandato; ma è lasciato interamente al loro arbitrio il modo di farlo. Chi poi potesse e desiderasse di eseguire queste opere di carità verso i propri confratelli in modo più determinato può ascrivarsi al nominato *Ristretto dell'Oratorio*.

11. Nel dì della *Commemorazione di tutti i fedeli defunti* vien celebrata una messa con ufficio in tutte le case religiose della Società a suffragio delle anime di tutti quelli che sono morti in essa. Oltracciò ogni qualvolta muore un suo membro, il Superiore ordina un certo numero di suffragi da farsi da' Religiosi ed Affigliati, e manda una circolare a tutti gli Ascritti della Congregazione a cui il defunto apparteneva, raccomandandolo alla carità delle loro preghiere.

12. Oltre tutti questi vantaggi in vita e in morte, e questi dolci legami di scambievole carità da quali tutti i membri dell'Istituto sono stretti, moltissimi altri beni possono derivar loro dall'associazione, potendosi nelle adunanze proporre quelle opere di carità, che si rendono necessarie ed opportune verso i

propri confratelli, alla divina gloria, le quali se vengono dall'adunanza approvate, si mettono ad effetto.

Parte Seconda.

DELL'ASCRIZIONE IN GENERALE.

13. Gli Ascritti sono addetti ad una casa religiosa determinata dell'Istituto. Se nella parrocchia loro, o nella città, o borgo vi ha una di queste case, appartengono ad Essa. Se non vi ha, appartengono a quella casa dell'Istituto, che si trova nel luogo del Vescovo della Diocesi, o del Distretto. Se ne pure qui vi ha, sono ascritti a quella che il Generale determina.

14. Tutti gli Ascritti appartenenti ad una casa, si chiamano *Congregazione locale*.

15. Ogni Congregazione locale ha per capo il Superiore della Casa. Vi ha oltracciò un Prefetto religioso della Congregazione, uno o più Cappellani secondo il bisogno, un Segretario, un Amministratore-Cassiere, dei Decurioni, due Sindaci ed un Bidello. Due specie di Decurioni vi sono, i Decurioni semplici, ciascun dei quali presiede a dieci Ascritti, e i Decurioni maggiori, ciascuno dei quali presiede a dieci Decurioni semplici. Questi poi comunicano col Prefetto.

16. Oltre alle *Congregazioni locali*, vi hanno delle *Congregazioni diocesane*, e la *Congregazione generale*.

17. Si chiama *Congregazione diocesana* il corpo di tutti gli ascritti alle varie case soggette ad un *Preposito Diocesano*; e

Congregazione generale il corpo di tutti gli ascritti dell'Istituto.

18. Il capo della Congregazione diocesana è il Preposito Diocesano, il quale governa la Congregazione mediante un Sacerdote religioso dell'Istituto, che si chiama *Prefetto diocesano*, assistito da due o da quattro Consultori, e altri ufficiali secondochè si rendono necessari.

19. Il Preposito Generale governa la Congregazione generale mediante un *Prefetto generale* assistito in modo somigliante.

20. In ciascun luogo il Vescovo è il protettore dell'Associazione degli Ascritti, quando di esserlo egli si compiaccia o si degni.

21. In ogni Parocchia ove sia ascritto il Parroco, egli è il *Decurione* semplice nato. Potrebbe poi esser eletto *Decurione* maggiore.

22. Si procurerà che i *Decurioni* sieno per lo più Sacerdoti, o secolari di somma probità e religione.

23. Gli Ascritti tutti debbono essere persone esemplari, pie e che non si vergognano del vangelo, zelanti della gloria di Dio e della Chiesa Cattolica, in tutte ugualmente le parti del mondo, dell'unione dei cristiani tutti fra loro mediante il vincolo della carità, generose, inclinate a fare ogni bene possibile al prossimo, anche con sacrificio proprio, ad imitazione del Signore, essendo la carità del divin Maestro, come è stato detto, il fine dell'Ascrizione e dell'Istituto.

24. Chi brama di venire ascritto dee rivolgersi o al Preposito Generale dell'Istituto, o ad altro Superiore che abbia la facoltà di ascrivere, ed egli avendo le condizioni necessarie, vien

ricevuto e messo a parte dei beni spirituali della Società.

25. Tostoché la persona è messa a parte dei beni spirituali, può intervenire cogli altri ascritti alle funzioni che si fanno nell'Oratorio o nella Chiesa della Società. Dopo qualche tempo, in occasione di qualche comunione che gli piaccia di fare nel detto Oratorio, o in altra Chiesa dell'Istituto gli vien data la lettera di ascrizione. Ricevuta la lettera, egli può intervenire alle adunanze della Società, ma non può esservi eletto a nessuna carica stabile se prima non vi sia intervenuto sei volte, ovvero non venga dispensato da questo requisito dal Preposito Generale.

26. Il Superiore della Congregazione nomina tutte le cariche di essa, eccetto quella dell'Amministratore-Cassiere, e del Bidello, che vengono nominati dall'adunanza dei Voti. Le cariche possono essere rinnovate ogni anno, ma possono anco essere riconfermate.

27. Non si possono fare più di quattro adunanze all'anno ordinarie delle Congregazioni locali, in alcuna delle quali vengono eletti a pluralità di voti due o tre deputati per esaminare i conti dell' Amministrazione.

28. Le adunanze straordinarie vengono indette dal Prefetto della Congregazione per qualche bisogno straordinario, o per la molteplicità degli affari non potuti sbrigare nelle adunanze ordinarie.

29. Le adunanze debbono sempre essere presiedute dal Prefetto della Congregazione, o Viceprefetto in sua vece; il quale non ha più che un voto somigliante agli altri.

30. Le Congregazioni diocesane, o la generale non si adu-

na per ordinario; ma se i capi di esse intimassero per istraordinario bisogno una qualche unione, questa sarebbe piena o non piena. Quando l'unione è piena ogni congregazione locale manda un suo membro all'adunanza diocesana, eletto a pluralità di voti, ed ogni adunanza diocesana di questi eletti manda pure un membro all'adunanza generale. Quando non è piena il Preposito Generale invita quelle persone ch'egli stima all'adunanza o diocesana o generale, secondo il bisogno determinato dallo scopo di tali unioni.

31. Nelle adunanze comuni della congregazione locale si dee trattare di tutto ciò che può essere utile al vero bene degli uomini, spetti questo alla carità spirituale, cioè all'incremento della religione cattolica e della buona moralità, o alla carità intellettuale, cioè alla diffusione di una retta ed utile istruzione, o alla carità temporale, che mira a sollevare le miserie esterne dell'umanità.

32. Nell'adunanza ognuno avrà diritto di proporre, ma quegli che presiede, o l'adunanza stessa potrà aggiornare la proposta se non la trovasse opportuna. Parimenti non si darà esecuzione a ciò che viene approvata dall'adunanza se al presidente sembrasse cosa degna di esser più maturata; nel qual caso sarà riproposta all'adunanza un'altra volta dopo lo spazio di due mesi, e non prima, ovvero sarà sottoposta al Superiore della Congregazione, che ne decida secondo che ne stimerà meglio per la gloria di Dio.

33. Sarà tenuto un protocollo esatto di tutte le proposte e deliberazioni dell'adunanza, e si tratterà, fra le cose proposte che non furono aggiornate, prima delle più urgenti, in quell'ordine di tempo che sembrerà migliore all'adunanza stessa.

34. Oltre queste adunanze comuni le cariche si uniranno col Prefetto ogni qualvolta faccia trattare del bisogno per buon andamento della Congregazione.

35. Ogni congregazione si attende dalla generosità dei suoi membri che venga al più presto provveduta di un Oratorio suo proprio, e di una casa, o almeno di una sala, dove conservare l'archivio e la biblioteca, e farvi le sue sedute: e viene raccomandato alle Congregazioni de trattare de ciò nelle loro adunanze tostochè fia possibile.

36. In mano del solo Prefetto o di chi ne fa le veci rimarrà la chiave della casa e sala dove si tengono le sedute, la biblioteca e l'archivio, come pure quella dell'Oratorio, quando questo non sia custodito da un apposito Cappellano. Sarà molto conveniente che quando la congregazione ha trovati mezzi sufficienti per fornirsi di tali luoghi di residenza, ella abbia in vista di collocarli o contigui alla casa religiosa dell'Istituto, o più vicini ad essa che sia possibile: e se ciò non si può fare, vicini almeno a qualche casa o chiesa parrocchiale, a cui l'ascrizione intende di prestare ogni possibile aiuto.

Parte Terza.

DEI SODALIZI O RISTRETTI.

37. *Sodalizi* ovvero *Ristretti* si chiamano certe minori pie associazioni, che si formano nel seno della Società (universale degli Ascritti, a similitudine di quelle pie società) che formano

i fratelli del celebre Oratorio di S. Francesco Saverio di Roma detto del Caravita, denominato appunto *Ristretti*.

38. La Società universale degli ascritti ha per iscopo di praticare quelle opere di pietà e carità cristiana che ciascuno può, senza obbligazione alcuna, né misura determinata. Ma se alcuni degli Ascritti o bramano di obbligarsi a qualche cosa di meritorio in unione perpetua affine di esercitare qualche buona opera, particolare questa loro unione si chiama *Ristretto* o *Sodalizio*.

39. Questa speciale unione però non può formarsi ed essere riconosciuta dalla Società generale dell'Istituto, se non a condizione che ne vengano approvate le regole o statuti dal Preposito Generale o venga con decreto fondato e autorizzato il Ristretto.

40 Si procurerà dai Superiori che in ogni Congregazione sia, quanto prima si possa, formato il Ristretto dell'Oratorio, che è l'unione di alcuni dei più zelanti ascritti, quali si propongono di esercitare in un modo particolare le seguenti opere di carità: 1. di aver cura dell'ordine e del decoro del culto divino che si esercita nell'Oratorio della congregazione subordinatamente al Prefetto della Congregazione medesima; 2. di visitare gl'infermi della Società consolandoli e prestando loro de' soccorsi spirituali ed anche temporali, per quanto possono; 3. d'intervenire con special diligenza a' funerali degli Ascritti, e suffragarne le anime; 4. finalmente di recitare giornalmente certe determinate preghiere per la Società, e per gli bisogni principalmente di tutti i confratelli.

41. Oltre il Ristretto o Sodalizio, dell'Oratorio, che si procurerà d'istituire, come si è detto, in ogni Congregazione, se ne

possono erigere degli altri, secondo che lo spirito del Signore suggerirà di fare alle diverse Congregazioni degli Ascritti. Conciossiaché qualsivoglia *opera di carità*, per esempio la Congregazione Mariana per li fanciulli, o le Missioni, può dare occasione alla formazione di un Ristretto; e così pure il promovimento di qualsivoglia virtù, o l'estirpazione di qualsivoglia vizio, per esempio propagamento della virtù della temperanza, o la estirpazione del vizio contrario cioè dell'intemperanza.

Dal Noviziato di Stresa, 3 Settembre, 1841.

A. ROSMINI, PREP. GENERALE.

Reformatory School, Market Weighton.

